



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 data 1 dicembre 2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 19.30 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BOSCO	Saverio		X	9. CUNSOLO	Maria	X	
2. VASTA	Giuseppe	X		10. SANZARO	Efrem	X	
3. VINCI	Alessandro	X		11. IPPOLITO	Salvatore	X	
4. PERICONE	Diletta		X	12. CULICI	Maria	X	
5. MARCHESE	Davide	X		13. VALENTI	Corinne	X	
6. TOCCO	Filadelfo	X		14. BOSCO SANTOCONO	Silvana	X	
7. CAMPISI	Luigi		X	15. DI GRANDE	Gianmarco	X	
8. GRECO	Cirino	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						13	3

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Anna Giunta**.
Presiede la seduta la Presidente **Bosco Santocono Silvana**.

Scrutatori: Tocco Filadelfo, Vinci Alessandro e Valenti Corinne.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.7 dell'ordine del giorno che risulta essere "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022".

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera e subito dopo cede la parola all'assessore Pupillo che così interviene:

<<Anche in questo caso si tratta di un atto confermativo come quello dell'IRPEF. Praticamente con questa delibera vengono confermate per l'anno 2022 le aliquote IMU che erano già state deliberate dal Consiglio comunale con delibera n.10 del 13/02/2015. Sostanzialmente si vota l'esenzione dall'IMU per le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse le abitazioni principali classificate al catasto come A/1, A/8 E A/9 e le relative pertinenze, per le quali si applica l'aliquota dello 0,6 per cento. L'aliquota per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale rimane al 10,6 per mille, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività, che vanno allo 0,1 per cento, e dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, che non siano locati, i quali vengono esentati. L'aliquota sui terreni agricoli è il 10,6 per mille. L'aliquota sugli immobili per uso produttivo classificati come categoria D è il 10,6 per mille ma lo 7,60 per mille è riservato allo Stato. Le pertinenze dell'abitazione principale sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7. Rimangono esentati dall'IMU i terreni condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Sono assimilate alle abitazioni principali, e quindi esentate, le situazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera C, della legge 160/2019. Viene confermata la detrazione fino ad un ammontare di € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari. Per le abitazioni locate a canone concordato l'IMU è ridotta del 75% e per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili l'imposta è ridotta del 50%. Infine viene estesa anche al 2022 l'esenzione disposta dalla normativa sul Covid e sulla pandemia per quanto riguarda gli immobili di categoria D/3 destinati a teatri, spettacoli cinematografici, sale concerti ecc., purché i proprietari siano anche gestori della struttura.>>

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, viene sottoposta al voto del Consiglio Comunale la proposta di delibera relativa all'imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2022.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 3 (Bosco Saverio, Pericone Diletta, Campisi Luigi)

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari nessuno

“il consiglio approva”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della superiore votazione,

VISTA l'allegata proposta di delibera n.3 del 22/11/2022 del coord.7° settore,

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare n. 41 del 24/11/2022,

DELIBERA

DI DETERMINARE le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2022 nelle seguenti misure:

1. Aliquota immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 all'1,06 per cento, comma 754 dell'articolo 1 della legge 160/2019;

2. Aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo **0,6 per cento**, comma 748 dell'articolo 1 della legge 160/2019;
 3. Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, allo **0,1 per cento**, comma 750 dell'articolo 1 della legge 160/2019;
 4. a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**, comma 751 dell'articolo 1 della legge 160/2019;
 5. aliquota per i terreni agricoli allo 1,06 per cento, comma 752 dell'articolo 1 della legge 160/2019;
 6. aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D all'1,06 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, comma 753 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
- **DI PRENDERE ATTO** del comma 744 dell'articolo 1 della legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
 - **DI DARE ATTO** che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2022.
 - **DI DISPORRE** la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze in deroga alla normativa vigente ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Alle ore 21.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.



Comune di Lentini
Libero Consorzio di Siracusa

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 3 del 22.11.2022 - Registro 7° Settore

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022.**

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

dott. Salvatore R. Agnello

Il Coordinatore del 7° Settore

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ordine all'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo;
- comma 750 che fissa l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- comma 752 che fissa l'aliquota per i terreni agricoli allo 0,76 per cento;
- comma 753 che fissa l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D con riserva 0,76% allo stato;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

CONSIDERATO che, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta prevista per la fattispecie dell'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, sopracitato, è ulteriormente ridotta dall'articolo 1, comma 743, della Legge 234/2021, nella misura del 37,5%;

VISTE le esenzioni disposte, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'anno 2021, che sono estese anche per l'anno 2022 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 13 febbraio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n.120539 del 06/07/2022 adottato dal Ministero dell'Interno, notificato in data 02/08/2022 con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2014-2018, prescrivendo l'approvazione dei bilanci di previsione 2014-2018 entro 30 giorni dalla data della notifica, l'approvazione dei consuntivi 2014-2021 nonché l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2022 entro il 1° dicembre 2022;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2022;

DATO ATTO che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del _____;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- I. DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2022 nelle seguenti misure:
- 1) aliquota immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 all'1,06 per cento, comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 2) aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,6 per cento, comma 748 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 3) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento, comma 750 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 4) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**, comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 5) aliquota per i terreni agricoli allo **1,06 per cento** comma 752 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 - 6) aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D **all'1,06 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato comma 753 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
- II. PRENDERE ATTO** del comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- III. DARE ATTO** che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2022;
- IV. DISPORRE** la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze in deroga alla normativa vigente ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Con verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, ai fini delle entrate proprie IMU, sono state confermate nella misura massima consentita dalle norme vigenti, le seguenti aliquote:

TIPO DI IMMOBILE		Tributo IMU	Codice Tributo
1	Abitazione principale e pertinenze della stessa C1/C2/C5, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali	ESENTE	3912
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	ESENTE	3912
3	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	ESENTE	3912
4	Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	ESENTE	3912
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali	ESENTE	3918
6	Abitazione principale e pertinenze della stessa C2/C6/C7, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	6 ‰	3912
7	Terreni agricoli	10,6 ‰	3914
8	Aree edificabili	10,6 ‰	3916
9	Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze delle stesse (c.d. altri immobili o "secondo case")	10,6 ‰	3918
10	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;	ESENTE	3913
11	Fabbricati di categoria catastale D - (ALIQUOTA DEL 7,6 PER MILLE GETTITO DI COMPETENZA STATALE)	10,6 ‰	3930/3930

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 7° Settore
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da

Rocco Salvatore Agnello

C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Salvatore Sarpi

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
23/11/2022 10:05:11

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE DEL C.C.

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data **13 DIC. 2022**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **13 DIC. 2022** al **28 DIC. 2022**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **13 DIC. 2022** al **28 DIC. 2022** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,